DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 3 LUGLIO 1907 LEGISLATURA XXII -- la SESSIONE

DE NOVELLIS, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 780-A).

PRESIDENTE. Al secondo capoverso dell'articolo, invece di: « udito il parere dello ispettore scolastico», deve dirsi: « sopra relazione dell'ispettore ».

LANDUCCI, relatore. Precisamente: sopra relazione dell'ispettore scolastico.

PRESIDENTE. È inscritto per primo a parlare su questo disegno di legge l'onorevole Galli o.

GALLINO. Io sarò brevissimo percho non debbo fare che una raccomandazione

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Ripeto che non potrei accettare modificazioni. (Commenti).

GALLINO. Questo disegno di legge sostanzialmente non è che una disposizione transitoria per far passare in pianta stabile i maestri provvisori, i supplenti, gli assistenti, i sottomaestri e simili, purchè abbiano tre anni di lodevole servizio prestato. Io non discuto sulla convenienza di tale provvedimento; soltanto essendo in via di sanatoria di un passato non conforme alla legge, pregherei il ministro di considerare il caso degli insegnanti i quali non hanno ancora i tre anni di servizio ma che, dopo regolare concorso, furono chiamati a prestare l'opera loro dai comuni, secondo la graduatoria, solamente però oltre il termine fissato tassativamente dalla legge perchè quei comuni non hanno fatti più concorsi. Anzi, a proposito di tali concorsi, non pare all'onorevole ministro che, per questa parte, sarebbe opportuno modificare al quanto la legge specie per ciò che riguarda le grandi città, ove ad ogni gara si presentano non meno di cinquecento candidati? Perchè, badi l'onorevole ministro, tale numero oltre a richiedere mesi di tempo, per sbrigare il concorso, arreca anche una spesa che si aggira sulle ventimila lire. (Interruzione del deputato Da Como).

Onorevole collega, metta cinquecento candidati e una diecina di membri della Commissione esaminatrice e vedrà che poco lungi si va da quella spesa che viene annualmente a gravare sui comuni delle grandi città. Perciò sarebbe molto più opportuno stabilire un biennio almeno la durata del concorso, e per assicurarsi un buon elemento basterebbe fissare, per esempio, che tale proroga avesse luogo solamente quando il numero degli eletti non superasse la metà del numero dei concorrenti riconosciuti idonei.

Vedo dal diniego fatto col capo che il ministro non vuol ammettere tale modificazione, che pure praticamente per le grandi città è tanto necessaria; non vi insisto per ora, sperando in miglior fortuna altra volta, quando egli stesso si sarà convinto della bontà della proposta.

Spero però esso vorrà accettare almeno l'ordine del giorno proposto dalla Commissione (Movimento del ministro della pubblica istruzione).

Nemmeno quello? Diventa allora inutile ogni mia considerazione sulla sua portata e quindi mi taccio. (Conversazioni generali).

PRESIDENTE. Debbo anche comunicare alla Camera che l'onorevole Di Stefano propone un emendamento sostitutivo allo articolo unico della legge di cui si dà lettura; poi propone un articolo secondo di cui da. remo lettura fra poco.

DE NOVELLIS, segretario legge:

Art. 1 (articolo unico).

È accordata la stabilità nell'attuale ufficio ad ogni insegnante delle scuole elementari il quale alla promulgazione della presente legge presti servizio come insegnante provvisorio, supplente, assistente, sotto maestro o con qualsivoglia altro nome, purchè al momento della sua assunzione al servizio, comunque avvenuta, egli possedesse i requisiti legali e sia provato da un attestato del provveditore agli studi, rilasciato in base a rapporto dell'ispettore scolastico, che abbia prestato effettivo e lodevole servizio per un biennio e non sia stato licenziato a seconda degli articoli 6 e 7 della legge 19 febbraio 1905, n. 45 (articoli 10 e 16, testo unico 21 ottobre 1903, n. 431).

PRESIDENTE. Veramente questi sottomaestri...

DI STEFANO. Sottomaestri è nella legge: non l'ho inventato io questo termine!

PRESIDENTE. Sopratutto, ella ha voluto fare un articolo lungo quanto la fame! (Ilarità).

DI STEFANO. L'essenza dello emendamento da me proposto, a parte certe modificazioni di forma, di cui una fu accettata dal ministro, consiste nel ridurre il triennio prova ad un biennio.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Non l'accetto.

DI STEFANO. Ma, poichè il ministro non l'accetta, debbo rassegnarmi.

Per quanto riguarda l'articolo secondo, trasformo l'emendamento proposto in una raccomandazione per gli studi ulteriori, che il ministro promette di fare.